

**Modalità di attuazione da parte del GSE spa delle  
disposizioni di cui ai  
commi 6 e 8 dell'art. 14 - bis del DM 11 gennaio 2017**

Maggio 2019

## INDICE

### Sommario

1. PREMESSA .....	2
2. CORRESPONSIONE DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI DELLE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DEI CB EMESSI DAL GSE.....	3
3. RESTITUZIONE DELLE SOMME CONSEGUENTI AL RISCATTO, DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI, DEI CB EMESSI DAL GSE.....	3

## **1. PREMESSA**

Il presente documento, redatto in attuazione del comma 9, dell'articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017 (di seguito "Decreto"), così come modificato e integrato dal successivo DM 10 maggio 2018, descrive le modalità di regolazione economica delle risorse rinvenienti dall'attività di emissione ed eventuale riscatto da parte dei Soggetti obbligati dei Certificati bianchi o Titoli di efficienza energetica (di seguito anche "CB", "Titoli" o "TEE") messi a disposizione dal GSE spa in favore dei Soggetti obbligati.

Relativamente alle operazioni relative all'emissione e annullamento dei CB emessi dal GSE, si rinvia a complemento informativo del presente documento, alla *"Guida operativa per l'emissione dei certificati bianchi ai sensi dell'articolo 14 bis del dm 11 gennaio 2017"* pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale come approvata con decreto direttoriale del 9 maggio 2019.

Il decreto direttoriale ha evidenziato che la regolazione economica da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione o per il riscatto degli stessi Certificati non preveda corresponsioni a favore del GSE o dei Soggetti obbligati, ma venga effettuata esclusivamente tramite conguaglio da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito "CSEA" o "Cassa"), secondo proprie modalità, a valere sul versamento del contributo tariffario relativo all'anno d'obbligo, pertanto le operazioni svolte dal GSE ai sensi dell'articolo 14-bis del DM Certificati Bianchi, non costituiscono attività di compravendita ma sono da intendersi come attività di messa a disposizione dei Certificati Bianchi.

## **2. CORRESPONSIONE DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI DELLE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DEI CB EMESSI DAL GSE**

Successivamente al 31 maggio di ogni anno il GSE, in esito alla richiesta da parte dei soggetti obbligati di CB non derivanti da progetti di efficienza energetica, previa verifica del rispetto delle condizioni di accesso, procede alla emissione e contestuale annullamento degli stessi quantificando, per ogni soggetto obbligato, l'entità delle risorse economiche necessarie per l'acquisizione dei CB, secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14.bis del DM 11/01/2017.

Le somme così quantificate vengono comunicate dal GSE alla CSEA contestualmente alla trasmissione delle informazioni necessarie all'erogazione, da parte della medesima Cassa, degli oneri per l'adempimento agli obblighi previsti per i Soggetti obbligati (cd. "Contributo tariffario") di cui all'art. 11 dello stesso DM.

A tal fine, dopo il 31 maggio di ogni anno, nel prospetto informativo di riepilogo per la CSEA (Allegato 1) contenente i dati necessari all'erogazione di conguaglio del Contributo tariffario, sono riportate le ulteriori informazioni (distinte tra settore gas e settore elettrico, con dettaglio a livello del singolo soggetto obbligato), nelle quali troverà esposizione la quantificazione delle somme che la CSEA dovrà considerare a conguaglio a valere sul Contributo tariffario da erogare.

Si rimanda per maggiori dettagli al prospetto esemplificativo in allegato A (vds. colonne con sfondo di colore rosa).

## **3. RESTITUZIONE DELLE SOMME CONSEGUENTI AL RISCATTO, DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI, DEI CB EMESSI DAL GSE**

Successivamente al 31 maggio di ogni anno il GSE, preso atto delle "*Richieste di riscatto*" dei CB non derivanti da progetti di efficienza energetica presentate dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 del DM 11/01/2017, mediante la medesima piattaforma utilizzata per la richiesta di emissione, procede alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal comma 7 dell'art. 14.bis del DM.

In caso di esito positivo delle verifiche, il GSE procede a quantificare le somme che dovranno essere regolate in favore dal soggetto obbligato richiedente il riscatto.

Le somme corrispondenti così quantificate, vengono comunicate dal GSE alla CSEA contestualmente alla trasmissione delle informazioni necessarie all'erogazione, da parte della medesima Cassa, degli oneri per l'adempimento agli obblighi previsti per i Soggetti obbligati (cd. "Contributo tariffario") di cui all'art. 11 dello stesso DM.

A tal fine, dopo il 31 maggio di ogni anno, nel prospetto informativo (Allegato 1) di riepilogo per la CSEA contenente i dati necessari all'erogazione del conguaglio del Contribuito tariffario, sono riportate le ulteriori informazioni (distinte tra settore gas e settore elettrico, con dettaglio a livello del singolo soggetto obbligato), nelle quali troveranno esposizione:

- le somme che la CSEA dovrà considerare per l'erogazione, a riscatto dei CB restituiti dal soggetto obbligato;
- le somme spettanti ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11 del DM 11 gennaio 2017 in relazione ai CB oggetto di restituzione.